

DETERMINAZIONE DSAI/16/2025/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER CLIENTI NON MOROSI

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004 n. 138/2004 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 recante il Testo Integrato Morosità Gas e s.m.i. (di seguito: TIMG) e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 138/04 l’Autorità ha adottato garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete, regolando, tra l’altro, le situazioni in cui l’utente del servizio è un soggetto giuridico diverso dalla c.d. controparte commerciale, laddove la controparte commerciale è il fornitore del cliente finale, titolare del punto di riconsegna in questione, mentre l’utente del servizio è, con riferimento al medesimo punto, controparte dell’impresa di distribuzione e fornitore all’ingrosso della controparte commerciale;
- segnatamente, l’articolo 27bis della predetta deliberazione reca la disciplina applicabile nel caso in cui l’utente della distribuzione e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest’ultima risulti *inadempiente* rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo (comma 1);
- in tali casi, la regolazione stabilisce:
 - i) il *divieto* per l’utente della distribuzione di chiedere la *chiusura* del punto di riconsegna (art. 27bis, comma 2);
 - ii) la facoltà per l’utente della distribuzione di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione, con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto del contratto, al Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) (art. 27bis, comma 3), il quale attiverà i servizi di ultima istanza sui punti di riconsegna serviti dalla predetta controparte;
- il *divieto* per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna con conseguente sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria controparte commerciale è stato introdotto al fine di tutelare il cliente finale – estraneo al rapporto tra i primi due – che, in difetto, vedrebbe compromessa la continuità della propria fornitura di gas naturale e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore;
- per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell’utente della distribuzione che, allo scopo di ottenere l’adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura);
- del resto, l’utente della distribuzione dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest’ultima (art. 27bis, comma 3);
- in tali casi, la deliberazione 138/04, a salvaguardia del cliente finale, ha previsto da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest’ultimo (art. 27bis, comma 5), all’evidente fine di consentire al cliente finale di scegliere un nuovo fornitore prima dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, e, dall’altro lato, nelle more dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, l’efficacia delle clausole del contratto risolto tra utente della distribuzione e controparte commerciale “*necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai suddetti punti di riconsegna*” (art. 27bis, comma 4);

- anche la *ratio* delle predette disposizioni, infatti, è quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale;
- in coerenza con tali previsioni, l'art. 5, comma 1, del TIMG dispone che l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura in caso di morosità del cliente finale, nel rispetto delle condizioni previste.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota del 6 febbraio 2025 (acquisita con prot. Autorità 9137 e 9140) Italgas Reti S.p.a. (di seguito anche Italgas), in qualità di distributore di gas naturale, ha inviato all'Autorità una segnalazione in merito all'inserimento, da parte dell'utente della distribuzione Energia.Due S.r.l. (di seguito anche: Energia.Due o UdD), di un numero elevato richieste di *sospensione della fornitura per morosità*, datate 3 febbraio 2025, relative a punti di riconsegna (di seguito anche PdR) acquisiti tramite *switching* in data immediatamente antecedente (1° febbraio 2025), senza quindi che potessero essere trascorsi i tempi tecnici previsti dalla regolazione per la fatturazione e per la successiva costituzione in mora del cliente finale in caso di mancato pagamento;
- nelle medesime note Italgas comunicava altresì che alla data del 6 febbraio 2025 più di due terzi dei PdR interessati erano stati chiusi per morosità da remoto e che l'UdD in questione, a fronte di precise richieste di spiegazioni, aveva promesso l'inserimento di riattivazioni per tutti i PdR oggetto di richiesta di sospensione, anche se all'epoca ne risultavano pervenute soltanto poche unità;
- a fronte di quanto sopra, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità (di seguito: DSME) ha inviato una richiesta urgente di chiarimenti (prot. Autorità 8264 del 7 febbraio 2025) a Energia.Due e, per conoscenza a Italgas, in merito al comportamento oggetto della richiamata segnalazione, contestualmente intimando a Energia.Due il ritiro immediato delle richieste di sospensione della fornitura per morosità e, per i punti di riconsegna già chiusi, la presentazione di richieste di riattivazione, autorizzando Italgas a procedere autonomamente qualora in possesso delle evidenze circa la non conformità delle richieste di sospensione;
- Energia.Due ha fornito riscontro (acquisito con nota prot. Autorità 8823 del 10 febbraio 2025) dichiarando di avere proceduto alle richieste di sospensione della fornitura a fronte del mancato rilascio delle garanzie da parte della controparte commerciale (di seguito anche CC) e di avere successivamente, a seguito dell'adempimento della propria CC, provveduto a ritirare le richieste di sospensione e/o a presentare le richieste di riattivazione della fornitura;
- in data 12 febbraio 2025 DSME ha inviato a Energia.Due e, per conoscenza, a Italgas, un'ulteriore richiesta urgente di chiarimenti (prot. Autorità 9459) nella quale, ribadita la non conformità alla regolazione del comportamento tenuto, è stato intimato a Energia.Due di *non* procedere al riaddebito, alle controparti

commerciali e ai clienti finali interessati, degli oneri di riattivazione dei PdR indebitamente sospesi che sarebbero stati addebitati dall'impresa di distribuzione all'UdD e sono state altresì chieste una serie di informazioni in ordine alle imprese di distribuzione e ai PdR coinvolti nella predetta condotta;

- con PEC del 13 febbraio 2025 (acquisita con prot. Autorità 9914 del 14 febbraio 2025) Energia.Due, oltre a impegnarsi a non addebitare alcun costo o onere alle controparti commerciali o ai clienti finali coinvolti, ha fornito i dati richiesti, indicando i PdR interessati, relativi ad un'unica controparte commerciale (SILGAS S.r.l.) allacciati alle reti di sei imprese di distribuzione;
- da verifiche effettuate dagli Uffici dell'Autorità tramite il Gestore del SII (e-mail del 7 febbraio e riscontri del 11 febbraio 2025, è risultato che a partire dal 1° febbraio 2025 Energia.Due era titolare di 276 PdR aventi come controparte commerciale Silgas S.r.l., connessi alla rete di dodici imprese di distribuzione, di cui sei coincidenti con quelli dichiarati dall'UdD;
- pertanto, con PEC del 13 febbraio 2025 DSME ha chiesto ai predetti distributori l'elenco degli eventuali PdR per i quali Energia.Due, in qualità di UdD, avesse presentato dal 1° febbraio 2025 richiesta di chiusura per morosità, con specificazione della data di invio della richiesta, dell'esito dell'intervento a seguito della richiesta di chiusura, della controparte commerciale associata al PdR, della data di eventuale annullamento della richiesta di chiusura, della data di eventuale richiesta di riattivazione del PdR e della data di effettiva riattivazione del PdR in caso di presentazione della richiesta (prot. 9493/2025, 9506/2025, 9512/2025, 9553/2025, 9555/2025, 9556/2025, 9562/2025, 9565/2025, 9568/2025, 9572/2025, 9575/2025);
- i distributori hanno riscontrato le richieste dichiarando, ciascuno relativamente ai PdR connessi alla propria rete, di aver ricevuto da Energia.Due richieste di chiusura per morosità a cui è seguita dichiarazione di inammissibilità o istanza di annullamento o di riattivazione (prot. 9808/2025, 9833/2025, 9864/2025, 10099/2025, 10124/2025, 10155/2025, 10151/2025, 10104/2025, 10144/2025, 11019/2025, 12379/2025);
- anche Italgas ha comunicato con PEC del 24 febbraio 2025 (acquisita con prot. Autorità 13276 del 25 febbraio 2025) che per tutte le sospensioni eseguite, richieste da Energia.Due, la fornitura è stata riattivata con successo;
- pertanto, tutte le predette forniture interessate da indebite richieste di sospensione per morosità da parte di Energia.Due, laddove eseguite, sono state poi riattivate.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Energia.Due S.r.l.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Energia.Due S.r.l., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di richiesta di sospensione della fornitura per clienti non morosi e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Energia.Due S.r.l. (P.IVA 04155210133) mediante PEC all'indirizzo energia.due@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 5 agosto 2025

Il Direttore
avv. Michele Passaro